



**CITTA' DI VERCELLI  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. Gen. N. 30660  
Racc. Decr. N. 315

**IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze n. 136 Racc. Decr. Del 19 aprile 2008 e n. 392 Racc. Decr. Del 30 settembre 2008 in materia di divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro nelle ore serali durante il fine settimana;

**PRESO ATTO** delle difficoltà operative riscontrate dal Corpo Polizia Municipale nell'ambito dell'attività dedicata al controllo in ordine all'osservanza dei suddetti provvedimenti; difficoltà determinate dalla impossibilità di intervenire nei confronti dei soggetti sorpresi a consumare bevande in bottiglie di vetro lungo le vie pubbliche al di fuori della fattispecie di flagrante somministrazione e/o vendita e dal fatto che tale fenomeno è stato riscontrato anche in giorni diversi dal fine settimana;

**CONSIDERATO** che le suddette difficoltà riverberano negativamente in ordine al conseguimento delle finalità cui risultano informati gli istituiti divieti: tutela della qualità e della sicurezza urbana;

**RITENUTO** pertanto necessario revocare le precedenti ordinanze al fine di sostituirle con un nuovo provvedimento che offra una regolamentazione più compiuta della materia e comprensiva anche del divieto di consumazione in luogo pubblico di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro durante le ore notturne;

**RITENUTO** altresì utile coordinare tale provvedimento con gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 14 luglio 2009 e con i restanti provvedimenti comunali adottati a tutela della qualità e sicurezza urbana nel territorio comunale;

**DATO ATTO** che la regolamentazione di cui al presente provvedimento viene adottata nell'ambito delle potestà e prerogative attribuite al Sindaco dall' articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

**RISERVATA** alla presente ordinanza natura temporanea sino al 31 dicembre 2009;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATANE** preventiva comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia di Vercelli;

**ORDINA**

1. in tutto il territorio comunale a partire dalle ore 22:00 e sino alle ore 06:00 è vietata la somministrazione di bevande di qualunque natura e gradazione in bottiglie e/o contenitori di vetro con eccezione delle consumazioni effettuate all'interno dell'esercizio pubblico. Si considerano consumazioni effettuate all'interno dell'esercizio pubblico anche quelle che avvengono all'interno del dehor di pertinenza.
2. in tutto il territorio comunale a partire dalle ore 22:00 e sino alle ore 06:00 è vietato consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro lungo le strade. Per la nozione di strada si rinvia alla

disposizione di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo Codice della Strada e s.m.i.

3. i gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a svolgere una efficace opera di vigilanza affinché sia rispettata la prescrizione di cui al punto 1 del presente provvedimento.
4. sono revocate le ordinanze n. 136 Racc. Decr. dl 19 aprile 2008 e n. 392 Racc. Decr. dl 30 settembre 2008;
5. la presente ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2009.

### **INCARICA**

Il Corpo Polizia Municipale e chiunque altro ne spetti di far osservare la presente ordinanza;

### **AVVISA**

l'inosservanza alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che per tali sanzioni il pagamento in misura ridotta è di € 100,00 ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 luglio 2009

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li

**IL SINDACO**  
**Avv. Andrea Corsaro**